

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE

REGIONE
TOSCANA



Assessorato alle Politiche Sociali

Serena Spinelli

Settore Innovazione sociale

Alessandro Salvi

Istituto
degli
Innocenti



Presidente

Maria Grazia Giuffrida

Direttore generale

Sabrina Breschi

Direttore Area infanzia e adolescenza

Aldo Fortunati

Servizio Formazione

Maurizio Parente

INDIRIZZI OPERATIVI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Gruppo di redazione

Luca Bicchieri e Sara Mastroberti (coordinamento), con la collaborazione di:

Virginia Bandini, *assistente sociale Centro Affidi SdS Valdinievole*

Linda Cardinale, *assistente sociale Centro Affidi SdS Fiorentina Sud-Est*

Donatella Giovannetti, *assistente sociale, Centro Affidi SdS Pistoiese*

Gerardo Lo Russo, *assistente sociale Centro Affidi SdS Senese*

Irene Pietra Caprina, *assistente sociale Centro Affidi SdS Livornese*

Daniela Rontini, *psicologa Centro Affidi SdS Fiorentina Sud-Est*

Margherita Salines, *assistente sociale Centro Affidi SdS Pratese*

Angela Vignozzi, *Regione Toscana*

Tutte le fasi di stesura del documento hanno previsto la condivisione dello stesso all’interno del Coordinamento regionale dei Centri Affidi.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE.....	5
1. LA CORNICE TEORICA E METODOLOGICA DI RIFERIMENTO	7
1.1 PROGETTO QUADRO.....	8
1.2 LA RIUNIFICAZIONE FAMILIARE	11
2. INQUADRAMENTO GIURIDICO	12
3. TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE	14
4. SPECIFICHE FORME DI ACCOGLIENZA.....	16
5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	18
5.1 COMPETENZA TERRITORIALE.....	18
6. AREE OPERATIVE DEL CENTRO AFFIDI	19
6.1. AREA SENSIBILIZZAZIONE/PROMOZIONE	19
6.2. AREA CONSULENZA AI SERVIZI TERRITORIALI.....	19
6.3. AREA ACCOGLIENZA/INFORMAZIONE/FORMAZIONE	20
6.4. AREA CONOSCENZA.....	21
6.5. Area istruttoria/abbinamento/avvio del progetto.....	21
6.6 AREA MONITORAGGIO E SOSTEGNO.....	24
6.7. AREA CONCLUSIONE DEL PROGETTO	24
7. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI TIPO PRIVATO (ASSOCIAZIONI).....	25
RiFERIMENTI Bibliografici	27
suggerimenti Bibliografici	27
Suggerimenti sitografici	27
Link utili	28

PRESENTAZIONE

Il presente documento nasce dall'esigenza avvertita da parte degli operatori dei Centri Affidi della Regione Toscana di rendere più omogenee le procedure operative, pur nel rispetto delle specificità organizzative e territoriali, attraverso la promozione di un linguaggio comune e prassi operative condivise.

L'idea è nata nell'ambito degli incontri di coordinamento regionale dei Centri Affidi toscani all'interno del quale è stato costituito un gruppo ristretto formato dagli operatori di cinque Centri Affidi con il compito di elaborare una bozza di documento da portare alla discussione di tutto il coordinamento. Tale documento è stato redatto a partire dal confronto tra le procedure scritte e non scritte diffuse nei vari Centri Affidi toscani che hanno permesso di produrre una prima bozza che è stata progressivamente integrata, modificata e approfondita. I lavori del gruppo ristretto sono stati seguiti da due ricercatori del Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza (Cria) nell'ambito dell'accordo di collaborazione con la Regione Toscana ai sensi della L.R. 31/2000.

L'affidamento familiare è un ambito di lavoro particolarmente complesso che richiede un aggiornamento costante e, per tale motivo, le presenti indicazioni procedurali devono intendersi come un lavoro *in progress*, che andrà integrato e aggiornato di pari passo con i cambiamenti normativi, organizzativi e alla luce delle evidenze scientifiche in materia. Il quadro normativo di riferimento è costituito dalla Legge 4 maggio 1983 n. 184, modificata e integrata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149, dalla Legge 19 ottobre 2015, n. 173 (sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare) e dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*. L'entrata in vigore della Legge 184/1983 sostanzia un principio già presente nella Costituzione all'art. 31, ossia che la famiglia debba essere aiutata non solo con provvidenze economiche, ma con tutta una serie di interventi che le consentano di svolgere il proprio ruolo. La Legge 184/1983, nella sua versione originaria, in un certo senso, precorre la solennità della proclamazione del diritto del bambino di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, stabilito dalla Convenzione O.N.U. sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – stipulata a New York il 20 novembre del 1989 e ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 27/05/1991 – la quale, nel Preambolo, al principio sesto, afferma che il minore «per lo sviluppo armonioso della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre [...]». La stessa Convenzione, tuttavia, all'art. 9 prevede che tale diritto possa cedere il passo e affievolirsi – anche se solo come *extrema ratio* – affermando che «gli Stati parti devono assicurare che il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la loro volontà, a

meno che le autorità competenti non decidano, salva la possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all’Autorità giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure». Sarà, poi, la Legge 149/2001 che recepirà il dettato della Convenzione, affermando all’art. 1 il diritto di ogni minorenni a crescere nella propria famiglia. Le presenti indicazioni procedurali, inoltre, facendo propri i contenuti delle *Linee di Indirizzo per l’affidamento familiare e del Sussidiario per operatori e famiglie* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’Università degli studi di Padova, integrano e approfondiscono le Linee di indirizzo regionali approvate con D.G.R. n. 139 del 27/02/2006 e D.G.R. n. 374 del 10/04/2017 (cfr. compendio normativo allegato).

Infine, si ricorda che, per l’applicazione delle presenti procedure, la bussola di orientamento non può che essere costituita dai principi e dai valori fondanti la professione dell’assistente sociale (quali, il rispetto della dignità, del valore di ogni persona, la globalità, l’equità, l’autodeterminazione, la partecipazione, ecc.) Tali procedure, infatti, aiutano senz’altro a muoversi con più flessibilità nelle decisioni professionali poiché, come dice Folgheraiter:

una migliore padronanza della tecnicità di base può consentire agli assistenti sociali di proiettarsi al meglio nella parte più alta e stimolante del loro mestiere, che è la relazione con il «sociale». (...) Tuttavia le humanities cui tende l’assistente sociale sono il cuore pulsante di ogni sistema di welfare che sappia trascendere la sua originaria ossatura burocratica. Per definizione, queste qualità risiedono al di fuori delle procedure, anche se queste possono e debbono sorreggerle e indirizzarle¹.

Il documento è suddiviso in sette capitoli. Nel primo viene brevemente descritta la cornice teorica di riferimento che si rifà al modello bioecologico dello sviluppo umano di U. Bronfenbrenner secondo la quale per comprendere lo sviluppo di un bambino è necessario considerare la complessa rete di sistemi (onto-micro-meso-eso-macro-crono sistemi)² attraverso la quale egli cresce. Nel secondo capitolo viene sinteticamente illustrato l’inquadramento giuridico dell’istituto dell’affidamento familiare. Nel terzo vengono descritte le varie tipologie di affidamento: residenziale e part time, giudiziale e consensuale, intrafamiliare ed eterofamiliare, ecc. Nel quarto vengono descritte le principali caratteristiche di specifiche forme di accoglienza quali: l’affidamento di bambini piccolissimi, l’affido in emergenza, l’affido di minori stranieri non accompagnati (Msna), l’affido professionale, ecc. Nel quinto capitolo si descrivono le principali caratteristiche del modello organizzativo del Centro Affidi (di seguito C.A.), nel sesto vengono analizzate le sette aree operative del C.A. e nell’ultimo sono delineati i rapporti con le organizzazioni di tipo privato.

¹ Folgheraiter, F. Introduzione alla prima edizione del volume *Linee guida e procedure di servizio sociale. Manuale ragionato per lo studio e la consultazione*, a cura di M.L. Ranieri e F. Corradini (2019). Trento, Erickson.

² Bronfenbrenner, U. (1986). *Ecologia dello sviluppo umano*. Bologna, Il Mulino.

1. LA CORNICE TEORICA E METODOLOGICA DI RIFERIMENTO

Il quadro di riferimento teorico è costituito dal modello bioecologico dello sviluppo umano di Urie Bronfenbrenner che studia, infatti, le interazioni tra i diversi livelli di contesto che influenzano lo sviluppo umano, prendendo in considerazione le complesse interrelazioni tra l'organismo e i cambiamenti ambientali attraverso i diversi contesti e le varie fasi di vita. L'approccio bioecologico costituisce una cornice teorica trasversale che unisce varie discipline: sociale, psicologica ed educativa e, pertanto, è utile per orientarci tra i diversi attori coinvolti nell'affidamento familiare. Secondo il modello bioecologico dello sviluppo umano, infatti, per comprendere la crescita di un bambino³ è necessario considerare la complessa rete di sistemi (a livello onto-micro-meso-eso-macro-crono) che, integrandosi, influenzano il suo sviluppo evolutivo (Bronfenbrenner, 1986, 2005).

L'insieme dell'ecologia contribuisce, dunque, a definire la situazione di vulnerabilità e concorre a creare le condizioni per il proseguimento di una crescita volta a superare la singola difficoltà, focalizzandosi su quattro aspetti: il processo, come relazione dinamica tra il bambino e il contesto; la singola persona, con le sue caratteristiche biologiche, cognitive, emotive e comportamentali; il contesto, come ecologia nella quale i vari sistemi interagiscono tra loro; il tempo, nelle sue dimensioni ontogenetica, familiare, storica, sociale. Ciò invita a tenere presente come si presenta l'intera ecologia quando emerge una difficoltà per la quale si dispone l'avvio dell'affidamento familiare, come si presentava in precedenza e quali sono i potenziali fattori da promuovere come risorse per la ripresa.

All'interno di questo quadro di riferimento, il Modello multidimensionale triangolare denominato "Il Mondo del Bambino", frutto dell'adattamento italiano dell'esperienza dell'Assessment framework del Regno Unito, rappresenta sia una cornice metateorica e interdisciplinare per facilitare l'analisi, la progettazione e la valutazione condivisa dell'*équipe*, sia uno strumento concreto per facilitare la partecipazione dei bambini e dei genitori/familiari ai processi valutativi e decisionali di cui sono protagonisti (cfr. *Linee di indirizzo. L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva*, 2017, Allegato 2).

Il modello è definito multidimensionale in quanto comprende tre macro-dimensioni: i bisogni di sviluppo del bambino; le risposte dei genitori a tali bisogni; i fattori ambientali e familiari all'interno dei quali si costruiscono tali risposte. È un modello che promuove la genitorialità positiva, assumendo la prospettiva dell'educabilità umana, che mette al centro non tanto e non solo i problemi, quanto il potenziale di cambiamento delle famiglie e dei bambini, avendo come guida i loro bisogni intesi come loro diritti universalmente riconosciuti.

³ Nel testo si usa preferibilmente la parola bambino per indicare il/la bambino/a, il/la ragazzo/a da 0 a 17 anni.

La partecipazione dei bambini e delle famiglie al percorso di accompagnamento è l'ingrediente cardine sul quale si fonda la progettualità, che viene favorita tramite l'utilizzo di strumenti semplici, concreti ed evocativi quali: Il Mondo del Bambino (Triangolo), l'ecomappa, la linea della vita, il kit sostenere la genitorialità, le carte della partecipazione, ecc. Il Mondo del Bambino, sia come modello teorico di riferimento che come strumento operativo, consente un'analisi della situazione di vita del bambino che si adatta in maniera particolare ai percorsi di affidamento che vedono coinvolti molti soggetti e attori che rivestono un ruolo specifico all'interno del progetto di affidamento. Consente di passare da una visione più individualistica della tutela del bambino, dove si favorisce la protezione del bambino agendo sulle condizioni di rischio originatesi nella sua famiglia, a una visione più ecologica e sistemico-relazionale dello sviluppo del bambino e del funzionamento della sua famiglia che permette, invece, di porre l'attenzione sul mondo del bambino formato dalla costellazione delle sue relazioni più significative.

Il Mondo del Bambino consente di comprendere la realtà della sua vita attraverso l'integrazione di una pluralità di punti di vista, superando il "primato terapeutico" o la superiorità dell'intervento specialistico su altre tipologie di intervento, al fine di fornire un quadro il più possibile completo e integrato che favorisca l'individuazione di risorse e modi che possano trasformarlo in maniera positiva.

1.1 PROGETTO QUADRO

Ogni affidamento familiare ha bisogno di un "Progetto Quadro", che definisce la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affidamento familiare, ma anche la precedente scelta relativa all'allontanamento e tutti gli altri interventi a favore del bambino e della sua famiglia e che è comprensivo del "Progetto di Affidamento" familiare, che descrive quali siano gli obiettivi, le azioni, i tempi, gli impegni di ognuno all'interno dello specifico percorso di affidamento familiare.

(Raccomandazione 330 Progetto Quadro e Progetto di Affidamento, Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, 2012).

Il **Progetto Quadro** è l'insieme delle azioni attraverso le quali si sviluppa la risposta ai bisogni del bambino costruita all'interno della cornice metodologica della valutazione partecipativa e trasformativa, che considera la fase valutativa un'azione complessa in cui analisi e diagnosi sono mezzi, piuttosto che fini, volti al miglioramento globale della risposta ai bisogni di sviluppo del bambino sul piano fisico, emotivo-affettivo, cognitivo e sociale. (Raccomandazione 330.2, *Linee di indirizzo. L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva*, 2017).

Viene elaborato e realizzato dall'**Équipe multidisciplinare** (di seguito *équipe*) la cui composizione si determina in funzione dei bisogni del bambino e viene costituita secondo un criterio "a geometria variabile", per cui essa è composta da un gruppo costante di professionisti (*équipe* di base), che individua tra i propri componenti un responsabile del percorso con la famiglia e da una serie di professionisti e di altre figure che si possono aggiungere di volta in volta e a seconda della situazione (*équipe* allargata).

L' *équipe* di base è composta da:

- componenti della famiglia (genitori/tutore, affidatari/collocatari);
- assistente sociale;
- professionisti dell'area sanitaria (psicologo/psicoterapeuta, neuropsichiatra) che seguono il bambino;
- educatore professionale (se sono attivi interventi educativi domiciliari e territoriali, semiresidenziali o residenziali) (*Linee di indirizzo. L'Intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità. Promozione della genitorialità positiva*).

Nell'affidamento familiare un ruolo centrale assume anche la famiglia dove il bambino vive temporaneamente, che entra a far parte dei soggetti che costruiscono prima il Progetto Quadro e poi, per quel che riguarda specificatamente l'esperienza dell'affidamento, il Progetto di Affidamento. È importante che essa sia specificamente formata, costantemente accompagnata e tenuta al corrente degli aspetti chiave del Progetto Quadro. Il contributo della famiglia affidataria è parte importante delle azioni progettuali del Progetto Quadro e per questo la realizzazione del partenariato non può non prevedere il suo coinvolgimento.

(*Sussidiario Parole nuove per l'affidamento familiare*, p. 161).

L' *équipe* allargata è arricchita della presenza di ulteriori componenti, quali:

- insegnante/educatore nido d'infanzia;
- altri operatori che seguono il bambino e/o la sua famiglia (pediatra, operatori SER.D, ecc.);
- persone di riferimento della famiglia appartenenti alla comunità (area del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore, ecc.)

Il lavoro in *équipe* si configura come un luogo inclusivo (opportunità di "tessitura" interprofessionale al fine di co-costruire lo stesso progetto), di co-decisionalità (confronto tra i diversi punti di vista per arrivare alla progettazione condivisa, superando la frammentarietà degli sguardi) e generativo (che favorisce linguaggi comuni e corresponsabilità). I genitori e il bambino, in quanto parte dell' *équipe*, concorrono a tutte le fasi di lavoro e alla presa di decisioni che riguardano il loro nucleo familiare, insieme ai diversi professionisti coinvolti, per dare un apporto al processo di cambiamento della famiglia stessa nell'ottica di una valutazione partecipativa e trasformativa.

Il Progetto Quadro contiene una breve storia del nucleo familiare e una parte descrittiva di valutazione della situazione del bambino e della sua famiglia che, di fatto, rileva i punti di forza e le criticità rispetto alla specifica situazione sui tre lati del Mondo del Bambino: lato bambino (di cosa ho bisogno per crescere bene), lato genitore, ovvero le risposte genitoriali ai bisogni di sviluppo del figlio (chi si prende cura di me) e lato ambiente (i luoghi in cui vivo). L' *assessment* è costruito a partire dalla voce del bambino, dei suoi genitori/tutori, degli operatori e di tutte le persone che prendono parte al percorso di accompagnamento raccolte tramite l'utilizzo di strumenti specifici (ecomappa, Kit sostenere la genitorialità, questionari, ecc.) che consentono ai genitori

e ai bambini di “prendere la parola” quali veri esperti della propria situazione. A seguito dell’analisi vengono definiti gli obiettivi, i risultati attesi e le azioni che andranno intraprese per raggiungerli, con la definizione esplicita dei soggetti coinvolti, delle loro responsabilità e dei relativi tempi di intervento (chi fa che cosa, quando e come).

All’interno del Progetto Quadro, le progettualità specifiche dei singoli servizi attivi (progetti educativi, terapeutici, ecc.) devono integrarsi in maniera coordinata con gli obiettivi in esso definiti e concorrono alla definizione delle strategie per il raggiungimento dei risultati attesi definiti in forma condivisa da tutta l’*équipe* (Raccomandazione 330.1, AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3, *Linee di indirizzo. L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità*, 2017).

Le attività attraverso le quali si realizzano gli obiettivi e i risultati attesi specificati nel Progetto Quadro sono definiti “dispositivi”. Questi ultimi vengono messi a disposizione delle famiglie, integrati fra loro e orientati al raggiungimento di una comune finalità: accompagnare le famiglie tramite interventi, intensivi e olistici, nella riattivazione delle loro risorse interne ed esterne, emancipandole così dalla necessità dell’aiuto istituzionale (Quaderno di PIPPI sez. 4). A titolo esemplificativo si elencano i seguenti dispositivi: servizio di educativa domiciliare e territoriale, gruppi con i genitori e con i bambini, partenariato con la scuola e i servizi educativi, vicinanza solidale, sostegno economico, centro diurno, ecc.

Il **Progetto di Affidamento familiare** è parte integrante, ma distinta, del Progetto Quadro. Nel Progetto di Affidamento vengono ulteriormente dettagliati e declinati gli obiettivi socioeducativi legati: all’esperienza dell’affidamento familiare, alla permanenza del bambino nella famiglia affidataria, ai rapporti tra la famiglia affidataria e la sua famiglia di origine e con i servizi (Raccomandazione 333, *Linee di indirizzo per l’affidamento familiare*, 2012). Vengono, inoltre, indicate con chiarezza le responsabilità dei singoli soggetti che concorrono alla realizzazione del progetto di affido, nonché i tempi entro i quali dovranno essere realizzate le azioni in esso previste.

In tal senso, dunque, Progetto Quadro e Progetto di Affidamento non appaiono giustapposti o separati, ma integrati l’uno nell’altro.

Il Progetto di affido viene redatto utilizzando le stesse attenzioni metodologiche del Progetto Quadro: attenzione al linguaggio, partecipazione del bambino e della sua famiglia alla costruzione del progetto.

Il Progetto di affido dovrà, quindi, contenere:

- gli obiettivi che si intendono perseguire a breve, medio e lungo termine; i soggetti coinvolti; le strategie educative; i compiti di ciascuno; i tempi e la durata dell’affidamento; le modalità di monitoraggio, di rapporto fra i diversi servizi; la periodicità delle verifiche con tutti i soggetti e i servizi coinvolti;
- la frequenza delle relazioni di verifica che andranno inviate alle competenti autorità giudiziarie;

- il piano delle visite e degli incontri tra il bambino e la sua famiglia; i modi e tempi del coinvolgimento della sua famiglia nell'intervento e le condizioni di rientro del bambino; i criteri per gestire le situazioni ordinarie e straordinarie della vita quotidiana;
- la modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e la famiglia di origine del bambino con la scuola così come con gli altri ambiti di vita significativi (attività extrascolastiche diverse);
- la gestione degli aspetti sanitari del bambino;
- il piano degli incontri tra famiglia affidataria e gli operatori che hanno la responsabilità del Progetto di affido;
- l'ammontare del contributo economico per la famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia di origine del bambino (Raccomandazione 333.1, AZIONE/INDICAZIONE OPERATIVA 3, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, 2012).
- partecipazione delle famiglie affidatarie/collocatarie ai gruppi di sostegno, organizzati dal C.A. anche con l'eventuale collaborazione delle associazioni territoriali.

1.2 LA RIUNIFICAZIONE FAMILIARE

Nell'ambito del progetto di affidamento riveste una particolare importanza il tema della riunificazione familiare, intesa come:

un processo programmato volto a riunire bambini collocati fuori dell'ambito familiare con le loro famiglie, utilizzando diversi servizi e diverse forme di sostegno per i bambini, le loro famiglie, i genitori affidatari o altre persone coinvolte nell'aiuto al bambino. Ha lo scopo di aiutare ciascun bambino e ciascuna famiglia a raggiungere e conservare in ogni momento il miglior livello possibile di riunificazione, sia che esso consista nel pieno rientro del bambino nel sistema familiare oppure in altre forme di contatto (per esempio, le visite o gli incontri), che si fondino sulla conferma della piena appartenenza del bambino alla sua famiglia. La Legge 184/83 con le successive modifiche ed integrazioni comprensive della recente riforma Cartabia riconosce che ogni bambino, per crescere "bene", ha bisogno di essere amato, accudito e educato da figure di riferimento stabili e continue, che siano in grado di rispondere ai bisogni di natura affettiva, relazionale, etica, psicologica e materiale e che riescano a garantire il suo benessere, intendendo quest'ultimo in prospettiva ecologica, ossia come la risultante di molteplici interazioni fra le relazioni genitoriali, familiari e sociali (Prillentsky, Nelson, 2000; Belotti, 2009; Ben Arieh, 2009). Lo strumento dell'affidamento, caratterizzandosi per la temporaneità, presuppone di per sé una relazione con la famiglia naturale e una centratura sulle possibilità di recupero di essa.

(*Sussidiario Parole nuove per l'affidamento familiare*, pag. 72, 2014).

In tale prospettiva, procedere a un allontanamento di un bambino dal proprio nucleo familiare può essere considerato un mezzo, piuttosto che un fine, per il raggiungimento del suo benessere nel significato sopra indicato attraverso la realizzazione degli interventi definiti nel progetto. Pertanto il focus del progetto di

intervento non è il solo bambino bensì l'insieme delle relazioni familiari, fra famiglie e servizi nella comunità locale, in una logica di cittadinanza partecipata, di giustizia sociale, ancor prima che di aiuto (Raccomandazione 110.1, *Linee di Indirizzo per l'affidamento familiare*, 2012).

2. INQUADRAMENTO GIURIDICO⁴

L'**affidamento familiare** è un istituto giuridico finalizzato alla tutela della persona minorenni che si delinea come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno a un bambino e alla sua famiglia di origine (di seguito F.O.) che vivono una situazione di difficoltà tale da non poter garantire un adeguato soddisfacimento dei bisogni del bambino presenti all'interno del nucleo familiare.

Si realizza attraverso l'accoglienza del bambino da parte di un'altra famiglia⁵ (famiglia affidataria, di seguito F.A.) che, per il tempo necessario a consentire alla F.O. di affrontare e risolvere le sue difficoltà, si impegna ad accompagnarlo e sostenerlo nel suo percorso di crescita attraverso il soddisfacimento dei suoi bisogni educativi, affettivi e relazionali.

La salvaguardia dei legami affettivi durante tutto il percorso di affido rimane di primaria importanza e si realizza, laddove non sia in contrasto con il superiore interesse del minore, attraverso il mantenimento di costanti e continui rapporti del bambino con i genitori e con la F.O. L'obbligo di agevolare i rapporti con la famiglia del bambino rimane in capo ai servizi sociali, "tutela" chi fa accoglienza, ma non lo esonera dal curare le relazioni positive tra gli affidati e i loro genitori.

L'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata nella pratica in una pluralità di forme in base all'intensità del bisogno e ai "tempi" di accoglienza in modo da poter rispondere in maniera differenziata, flessibile e modulata in base alle esigenze diverse, e in evoluzione, dei bambini e delle loro famiglie.

Secondo i bisogni dei bambini, del tipo e dell'intensità dei problemi familiari che ne sono l'origine, l'affidamento familiare assume forme diverse. Tali interventi si collocano in un continuum che va dai più "leggeri", che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia e che, anzi, sono finalizzate a prevenirla, ai più "pesanti", che invece implicano la separazione temporanea e il collocamento/accoglienza del bambino in una F.A. In queste differenti situazioni il ruolo e i compiti della F.A., come gli obiettivi, le strategie e le azioni del progetto di affido, assumono diverse fisionomie.

L'affidamento familiare è normato dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 5-bis della citata Legge 184/1983 e successive modifiche e integrazioni ed è «disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale⁶, ovvero dal tutore, sentito il minorenni

⁴ Il paragrafo è stato elaborato alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*.

⁵ Per famiglia si intende: single, coppia (coniugata, unita civilmente e di fatto), con o senza figli.

⁶ Modifica introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento» (art. 4). L'affidamento viene disposto attraverso un provvedimento amministrativo sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente locale titolare della funzione di tutela e protezione e inviato al Giudice Tutelare (di seguito G.T.) del luogo dove si trova il minore per il visto di esecutività. La decisione del G.T. può essere reclamata presso il Tribunale per i Minorenni (di seguito T.M.) ai sensi dell'art. 45 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Nel provvedimento dovranno essere specificate le ragioni che lo hanno reso necessario e la sua presumibile durata, ma anche i poteri attribuiti agli affidatari e le modalità dei rapporti del bambino con la F.O.

Nel provvedimento di affidamento deve essere contenuta l'indicazione del servizio sociale professionale (di seguito S.S.P.) cui è attribuita la responsabilità del programma.

In caso di assenza del consenso dei genitori o del tutore sarà invece il T.M. a disporre l'eventuale affidamento familiare ai sensi degli artt. 330 e 333 del c.c. e 5-*bis* della Legge 184/83. Il provvedimento è impugnabile entro 10 giorni dalla data di emissione.

Con le modifiche introdotte dal d.lgs. 10/10/2022 n. 149, «il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento».

Nel provvedimento di cui all'art. 4 comma 3:

deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore. A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnala al pubblico ministero l'opportunità di richiederne la proroga. L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al comma 4 o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

L'art. 5 comma 1 prevede che l'affidatario eserciti in ogni caso i poteri della responsabilità genitoriale relativi agli ordinari rapporti con la scuola e con le autorità sanitarie:

tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile ovvero del tutore o curatore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante [...] L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

3. TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

In base alla presenza o assenza del consenso della F.O., l'affidamento si suddivide in:

- **Affidamento giudiziale**

È disposto dall'Autorità giudiziaria (di seguito A.G.) quando non ci sia il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi dell'art. 330 e seguenti del codice civile.

La legge prevede che la durata sia di 24 mesi, se non disposto diversamente dall'A.G. Tale periodo è prorogabile, dal T.M., qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio al minore di età.

L'affidamento familiare cessa con il decorso del termine di cui al c. 4⁷ o con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

(art. 4 comma 4).

In situazioni particolarmente complesse può essere valutata la possibilità di proseguire il progetto di affidamento oltre il 18° anno di età (e comunque non oltre il 21° anno) nell'ambito di un provvedimento dell'A.G. che dispone il prosieguo amministrativo tenuto conto della disponibilità degli affidatari/collocatari e del/a ragazzo/a. Se ne esistono i presupposti, è raccomandabile inviare la proposta di prosecuzione almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età.

Gli affidatari esercitano i compiti legati all'ordinaria amministrazione mentre, per la straordinaria amministrazione, le scelte devono essere condivise e autorizzate dai genitori (F.O.) o dal tutore, se nominato; in caso di mancata autorizzazione o di conflitto, il S.S.P. ricorrerà al G.T.

In taluni casi il T.M. ritiene opportuno, prima di emettere un provvedimento di affidamento diretto alla coppia o al single, disporre/mantenere l'affidamento del bambino al servizio sociale con collocamento presso la famiglia. I collocatari sono equiparati agli affidatari in tema di diritti previdenziali e di riconoscimento del contributo per affidamento a favore della famiglia che accoglie il bambino. Hanno invece diritti limitati in merito alle scelte relative all'ordinaria amministrazione che riguardano il bambino e che andranno, laddove non delegate, concordate con il S.S.P. affidatario.

- **Affidamento consensuale**

Si configura nei casi in cui è presente l'accordo della F.O., che presta specifico consenso, per la durata massima di 24 mesi. È disposto dal S.S.P. che ha in carico il bambino, che redige apposito provvedimento amministrativo ai sensi dell'art. 4 comma 3, Legge 184/83. Tale provvedimento viene inviato al G.T. per la ratifica. Come nell'affidamento giudiziale, la proroga oltre i 24 mesi dovrà essere comunque disposta dal T.M.

⁷ Modifica introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Sia in caso di affido consensuale che giudiziale, l'avvio effettivo dell'affidamento viene attestato da una dichiarazione del Responsabile del S.S.P. che ha in carico il bambino e che verrà utilizzata dagli affidatari/collocatari per gli usi consentiti dalla legge (prestazioni previdenziali, astensione lavorativa, assegno unico, domicilio sanitario ecc.). Laddove l'affido sia di tipo giudiziale, tale dichiarazione andrà presentata unitamente al provvedimento dell'A.G.

In base all'articolazione temporale dell'accoglienza, l'affidamento si distingue in:

- **Affidamento familiare residenziale**

È una forma di accoglienza a tempo pieno, per un periodo definito, di un bambino da parte di una famiglia. Prevede, infatti, che il bambino viva stabilmente presso gli affidatari, in un ambiente idoneo alla sua educazione e al suo sviluppo.

- **Affidamento familiare part time**

È una forma di accoglienza a tempo parziale, per qualche ora/giorno alla settimana, prevalentemente diurna, di un bambino da parte di una famiglia. In alcuni casi specifici può essere anche previsto il pernottamento, ma il collocamento principale dello stesso resta presso la F.O.

Sia per l'affidamento residenziale che part time è prevista l'attivazione dell'assicurazione e del contributo disciplinato dai singoli regolamenti comunali, limitatamente alle risorse finanziarie disponibili.

L'esecutività del provvedimento di affido part time da parte del G.T. viene ritenuta opportuna qualora il progetto sia a supporto della F.O. in condizione di vulnerabilità che necessita di essere accompagnata per migliorare la capacità di rispondere ai bisogni di sviluppo del bambino.

Ulteriore distinzione dell'affidamento familiare viene fatta sulla base della presenza o assenza di un legame di parentela con la F.A. Pertanto, si può distinguere in:

- **Affidamento intrafamiliare**

Il minore può essere accolto da parenti entro il quarto grado senza la necessità di darne comunicazione all'A.G. (art.9 comma 4 Legge 184 e successive modifiche).

In situazioni di pregiudizio per il bambino, l'affidamento intrafamiliare può essere disposto dall'A.G., che può richiedere al C.A. e/o al S.S.P. la valutazione e/o sostegno dei parenti affidatari/collocatari.

- **Affidamento eterofamiliare**

Il bambino viene affidato a terzi con i quali non ha legami di parentela o qualora questi siano oltre il quarto grado. Viene attivato qualora all'interno della sua F.O. non siano state rinvenute, dopo opportuna valutazione, idonee risorse familiari ad accoglierlo. La legge prevede che il minore di età possa essere affidato a terzi per sei mesi senza darne comunicazione all'A.G.

4. SPECIFICHE FORME DI ACCOGLIENZA

Ciascun C.A., in relazione alle caratteristiche del proprio territorio, della propria organizzazione e dei bisogni dell'utenza, potrà promuovere percorsi di accoglienza che richiedono specifici *iter* formativi. Tra questi si evidenziano:

- Progetto Affidato Piccolissimi (0-36 mesi)

L'affidamento di bambini in questa fascia di età richiede specifiche attenzioni sia in relazione alla sua durata, che dovrebbe essere non superiore ai 6/8 mesi, che al peculiare accompagnamento della famiglia del bambino e all'accoglienza presso famiglie specificatamente formate sul tema degli attaccamenti multipli e disponibili a lasciarsi accompagnare a gestire la complessità di tale legame.

L'affidamento di bambini piccolissimi può avere tre possibili esiti:

- rientro in famiglia
- adozione
- progetto di affido familiare

È finalizzato a:

- limitare i tempi di permanenza in ospedale o evitare l'inserimento in struttura residenziale di bimbi da 0 a 3 anni che non possono rimanere nella loro F.O. a causa di gravi difficoltà presenti che impediscono il soddisfacimento dei bisogni di sviluppo del bambino;
- offrire al bambino un ambiente familiare affettivo e stimolante per un periodo di 6-8 mesi durante il quale i servizi sociosanitari valutano le risorse familiari e predispongono, con la partecipazione della famiglia, una progettazione finalizzata a sostenere le capacità di risposta dei genitori ai bisogni di sviluppo del bambino, che possa fornire all'A.G. gli elementi necessari per una decisione duratura (adozione, rientro in famiglia, affidamento).

L'affidamento di neonati, nello specifico, richiede inoltre alle F.A. di rispondere alla proposta di affido e ristrutturare l'organizzazione temporale della loro giornata, nell'arco delle 72 ore, in maniera coerente e funzionale alle esigenze di un neonato.

- Affido in emergenza

Definito anche pronta accoglienza, prevede la disponibilità immediata ad accogliere nella propria abitazione bambini – preferibilmente, ma non esclusivamente – da 0 a 10 anni che, per gravi motivi, si trovano a vivere in situazione di emergenza o pericolo e che, pertanto, necessitano di allontanarsi per un breve e definito periodo di tempo dal luogo dove vivono, in attesa di un progetto più stabile e duraturo.

- Affido di minori stranieri non accompagnati

È un progetto di affido che coinvolge prevalentemente minori in età adolescenziale che trova il suo riferimento normativo nell' art. 7, Legge 47/2017 (Legge Zampa). Il progetto di affidamento va costruito a partire dalla comprensione: del progetto migratorio di ogni minorenne; delle ragioni che lo hanno portato nel nostro

Paese; del legame esistente con la sua F.O. A partire dall'analisi approfondita, realizzata con il minorenni stesso, di almeno questi tre fattori sarà possibile scegliere la migliore forma di collocamento esterno, che può essere: un affido omoculturale oppure un affido eteroculturale, come dimostrano alcune iniziali esperienze di integrazione ben riuscita fra famiglie italiane e adolescenti stranieri.

- Accoglienza familiare di neomaggiorenni

È un intervento di accompagnamento all'autonomia in favore di giovani neomaggiorenni (quindi anche ex minori stranieri non accompagnati) che si realizza attraverso la loro accoglienza in ambito familiare. L'intervento è diretto prevalentemente ai giovani ospiti di strutture residenziali in carico al S.S.P. che beneficiano già del prosieguo amministrativo. L'intento è quello di offrire un'alternativa che favorisca il percorso di uscita dalla presa in carico, promuovendo e valorizzando l'esperienza familiare e adattandola alle necessità del/la ragazzo/a al fine di permettere il completamento del percorso di crescita verso la propria autonomia.

- Vicinanza solidale

Si tratta di un dispositivo di intervento che non rientra specificatamente nell'istituto giuridico dell'affidamento familiare e che si realizza attraverso l'affiancamento alle famiglie vulnerabili da parte di altre famiglie che possono sostenerle nello scorrere della vita quotidiana.

Con questi progetti si sceglie intenzionalmente e prioritariamente di stare nel contesto di vita della famiglia vulnerabile, privilegiando la dimensione informale dell'intervento e promuovendo la creazione di reti sociali.

- Affido professionale

È un modello di accoglienza che prevede maggiori garanzie di tenuta rispetto a situazioni estremamente complesse. È pensato per realizzare un'accoglienza in famiglia anche per quei minorenni che hanno alle spalle storie particolarmente faticose e traumatiche e che pertanto, solitamente, vengono inseriti in comunità educative. Spesso, infatti, gli operatori scelgono di collocare i bambini in comunità ritenendo le famiglie affidatarie, anche se disponibili e motivate, poco preparate e non sufficientemente sostenute ad affrontare progetti così complessi.

L'affidamento professionale è un "terzo polo" di offerta, accanto all'affidamento tradizionale e alla comunità, per il collocamento familiare di bambini con particolari situazioni di difficoltà. Si connota per il rapporto di lavoro di un membro della F.A., per un tutoraggio intenso svolto da un tutor esperto che, in collaborazione con il C.A. e gli altri operatori dell'*équipe*, accompagna la F.A. durante tutto il percorso, sostenendola nella quotidianità e supportandola nei momenti critici (ad es. gestione di particolari dinamiche, accompagnamento nei rapporti con la rete dei servizi sociosanitari, educativi e scolastici).

5. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il C.A. nella propria organizzazione vede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità diverse, specificamente formate secondo un **modello multidisciplinare** (assistente sociale, psicologo ed educatore). I Comuni, in forma singola o associata, ovvero l'ente cui questi hanno affidato l'esercizio delle funzioni in materia di affidamento familiare, di concerto con l'azienda usl, si organizzano preferibilmente secondo i moduli professionali sopra indicati, composti almeno dalle figure di assistente sociale, psicologo ed educatore che opereranno in stretta collaborazione. Nella progettazione, attuazione e monitoraggio del progetto di affidamento di bambini e ragazzi, per l'alta complessità che lo caratterizza, si rende necessario il coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti nel percorso di accompagnamento del bambino e della sua famiglia (servizio sociale territoriale, psicologo, neuropsichiatra infantile, pediatra, esperto giuridico).

Oltre alla multidisciplinarietà, l'attuazione dell'affidamento familiare richiede la messa a disposizione di spazi che consentano lo svolgimento di tutte le attività di competenza del C.A. Per questo motivo, dovrà essere istituito, laddove non ancora esistente, in ogni zona distretto/Società della salute anche in connessione con altre strutture presenti nella zona (es. Centri per le famiglie, Case di Comunità).

5.1 COMPETENZA TERRITORIALE

Le persone che si rendono disponibili ad accogliere un bambino in affido si rivolgono prioritariamente al C.A. del luogo ove hanno la residenza anagrafica o il domicilio al fine di svolgere un percorso di informazione, formazione e conoscenza. Qualora le persone si rivolgano a un C.A. diverso da quello ove hanno la residenza, quest'ultimo è invitato a darne comunicazione a quello di residenza (Raccomandazione 122.a.1, *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, 2012).

Di norma, il progetto di affido viene elaborato e seguito dal C.A. che ha partecipato alla fase dell'abbinamento. Qualora la F.A. venga individuata da un C.A. diverso da quello di residenza della famiglia stessa, nel processo di abbinamento dovrà essere coinvolto anche il C.A. di residenza, in quanto sarà quest'ultimo a sostenere la famiglia nell'ambito del progetto di affido, salvo casi eccezionali in relazione ad accordi specifici tra servizi che terranno sempre conto del preminente interesse del bambino e del suo nuovo contesto di accoglienza. La stessa procedura vale anche nel caso in cui la famiglia individuata per l'abbinamento sia proposta dal T.M. e nelle situazioni in cui gli aspiranti rispondano a un appello, da parte di un'associazione, per accogliere un bambino, fermo restando quanto stabilito dalla L.R. Toscana n.41/2005 – Allegato A - in merito alle competenze del S.S.P.

Gli aspiranti affidatari possono essere inseriti in più banche dati, fermo restando il raccordo fra i C.A. coinvolti. Il C.A. che attiva la risorsa ne dà comunicazione scritta agli altri C.A. nella cui banca dati (di seguito B.D.) tale risorsa è presente.

Qualora il progetto di affido dovesse coinvolgere altre Amministrazioni comunali per avvio di progetti fuori competenza o per cambio di residenza della F.O. o degli affidatari, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella DGR 10/04/2017 n. 374, Allegato A, punto 4.2:

Il Servizio Sociale del Comune che ha disposto l'affidamento familiare ne mantiene, pertanto, la titolarità anche nel caso di trasferimenti di residenza della famiglia affidataria, della famiglia naturale o nel caso di inserimento del minore in struttura residenziale. La titolarità del Comune che ha disposto l'affidamento familiare permane fino al momento in cui, a seguito di valutazione professionale, il programma di intervento è concluso.

6. AREE OPERATIVE DEL CENTRO AFFIDI

Il modello organizzativo dei Centri Affidi si articola generalmente in 7 AREE OPERATIVE, di seguito approfondite.

6.1. AREA SENSIBILIZZAZIONE/PROMOZIONE

Questa area è relativa alla progettazione e implementazione di iniziative di sensibilizzazione e promozione della cultura dell'affido e di reperimento di nuove risorse disponibili all'accoglienza. La promozione dell'affidamento familiare ha la finalità di diffondere la cultura dell'accoglienza e della solidarietà sociale (e/o vicinanza solidale) che dovrebbe essere alla base di ogni comunità, dove educare un bambino è responsabilità della collettività e non una competenza esclusiva della singola famiglia.

Ogni C.A. organizza iniziative specifiche legate al proprio territorio e alle proprie disponibilità e risorse programmando periodicamente un calendario di proposte e di iniziative di sensibilizzazione/promozione che possono essere condivise all'interno dell'Area Vasta. È importante che la promozione sia permanente e non episodica. In tal senso può risultare significativo dedicare uno specifico periodo per la replicazione degli eventi rivolti a target di popolazione differenziata.

Di norma, viene dedicato il mese di ottobre alla promozione dell'affido familiare in tutte le sue forme.

Numerose esperienze segnalano come la migliore promozione dell'affidamento familiare sia la testimonianza da parte delle famiglie affidatarie che, attraverso la loro narrazione, sono in grado di trasmettere l'emotività della storia, sollecitando l'attenzione dell'uditore che si vuole approcciare a tale esperienza.

6.2. AREA CONSULENZA AI SERVIZI TERRITORIALI

L'elaborazione e realizzazione di un progetto di affido presenta un elevato livello di complessità che richiede spesso di essere discussa e approfondita fra i vari servizi, in via preliminare all'eventuale proposta di un progetto di affido all'A.G. o alla famiglia, se consensuale.

L'area della consulenza riguarda, quindi, la disponibilità degli operatori del C.A. a una riflessione condivisa con i servizi, che hanno in carico i bambini, rispetto all'appropriatezza della proposta di un progetto di affido e delle sue eventuali caratteristiche.

6.3. AREA ACCOGLIENZA/INFORMAZIONE/FORMAZIONE

Questa area riguarda la gestione dei rapporti con le persone che si rivolgono ai Centri Affidi manifestando il loro interesse all'esperienza dell'affido di un bambino, nel periodo che intercorre dal primo contatto all'avvio del percorso di conoscenza. È molto importante che le persone che si rivolgono al C.A si sentano accolte e percepiscano una forte valorizzazione del loro interesse.

Occorre, quindi, garantire che in questa fase non vi siano tempi eccessivamente lunghi che potrebbero demotivare potenziali e preziose risorse.

Il percorso si articola in varie fasi in cui sono coinvolti tutti gli operatori del C.A.

- fase informativa

L'informazione sull'affidamento familiare ha come obiettivi l'orientamento, l'ampliamento della conoscenza dell'istituto giuridico dell'affidamento familiare e il raggiungimento della consapevolezza rispetto alle molteplici implicazioni e significati che investono il bambino e la famiglia che lo accoglie.

A seconda delle specifiche modalità operative di ciascun C.A., sono previsti uno o più incontri informativi individuali o di gruppo finalizzati a illustrare l'affidamento familiare come forma di accoglienza e solidarietà sociale. Vengono fornite informazioni, anche attraverso la distribuzione di materiale informativo, rispetto alla normativa di riferimento, alla progettualità dell'affido, al ruolo dei servizi sociosanitari, dell'A.G., delle associazioni, alle tipologie di affido, ai rapporti con la F.O., alle responsabilità, alle implicazioni emotive e ai rapporti con i figli naturali, e ad altri ambiti ritenuti rilevanti.

- fase informativa

Vengono realizzati colloqui individuali o cicli di incontri di gruppo, a seconda dell'organizzazione specifica di ciascun C.A. Tali incontri sono finalizzati all'approfondimento delle tematiche di cui sopra e, in fasi diverse del percorso, potranno arricchirsi del contributo esperienziale di persone che hanno già sperimentato l'affido. Alla fase formativa partecipa l'intera *équipe* del C.A.

Il percorso intende approfondire la conoscenza dell'istituto giuridico dell'affidamento familiare e promuovere la consapevolezza delle proprie capacità, dei propri limiti e delle proprie risorse per attuare un progetto di affidamento e per l'eventuale inserimento nella B.D. degli aspiranti affidatari.

La formazione prioritariamente precede le fasi della conoscenza e della valutazione degli aspiranti affidatari. Tuttavia, in casi particolari, questa può essere realizzata anche in tempi successivi alla conoscenza e alla valutazione. Il percorso formativo è generalmente condotto dall'assistente sociale e dallo psicologo e, dove presente, anche dall'educatore. Il contesto privilegiato per la realizzazione di questa fase è rappresentato dal gruppo. È opportuno prevedere un minimo di quattro incontri a cadenza ravvicinata.

6.4. AREA CONOSCENZA

Terminato il percorso di formazione, se i candidati confermano l'interesse per l'affidamento, vengono invitati a partecipare al percorso individuale di conoscenza, finalizzato a verificare le motivazioni e le risorse che li caratterizzano. Tale percorso sarà condotto dall'assistente sociale e dallo psicologo facenti parte dell'*équipe* del C.A.

A tal fine il percorso sarà articolato in un ciclo di incontri incentrati sulla storia di vita personale di ciascun candidato e, per le coppie, anche sulla storia di coppia, con l'obiettivo di far emergere, rispetto alle proprie caratteristiche, punti di forza/debolezza rendendone consapevole ogni partecipante.

Laddove presenti, potranno essere coinvolti nel percorso di conoscenza anche i figli degli aspiranti affidatari. Se ritenuto opportuno, potranno essere coinvolte altre figure di riferimento conviventi, in particolare in occasione della visita domiciliare conclusiva del percorso.

Tutto il percorso di conoscenza dovrà essere opportunamente supportato da apposita documentazione.

Una volta concluso il percorso di conoscenza, i candidati verranno inseriti nella B.D.

Per poter essere inseriti nella B.D, occorre aver autocertificato o prodotto il certificato carichi pendenti e casellario giudiziale. Nel caso di autocertificazione le persone dovranno essere informate che l'ente potrà svolgere controlli e accertamenti su quanto dichiarato nel rispetto della normativa vigente.

Non vengono inseriti in B.D. coloro i quali risultano avere pendenze e/o sentenze di condanna per reati di maltrattamento verso minori di età e reati contro la persona. Nel caso di pendenze penali con procedimento non concluso, si sospende l'inserimento in B.D.; altre tipologie di reati saranno valutati dal Dirigente e dall'*équipe* del C.A. ai fini della loro inclusione in B.D.

È auspicabile procedere all'aggiornamento del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per le famiglie presenti in B.D., ogni 24 mesi, al 31 dicembre. L'aggiornamento sarà, tuttavia, obbligatorio qualora la famiglia venga individuata per l'abbinamento ai fini dell'avvio di un progetto di affido.

6.5. AREA ISTRUTTORIA/ABBINAMENTO/AVVIO DEL PROGETTO

Quest'area implica l'attuazione di un complesso processo operativo che si articola in tre fasi:

- fase istruttoria

Questa fase è riferita alla richiesta di attivazione di risorsa familiare proveniente dal S.S.P. o da altri C.A. e al successivo approfondimento della stessa, finalizzando tale processo alla realizzazione del miglior abbinamento possibile bambino-famiglia.

La richiesta, oltre alle opportune informazioni sul bambino e sul suo nucleo familiare, dovrà contenere anche le indicazioni sulla tipologia e le caratteristiche dell'affido meglio rispondenti alle esigenze del bambino (es. affido part time o residenziale, famiglia con o senza figli, ecc.) Tali indicazioni costituiranno una proposta che tiene conto, in caso di affido giudiziale, del provvedimento emesso dall'A.G. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso, dal S.S.P. al C.A., contestualmente alla richiesta di attivazione di risorsa familiare.

È necessario, prima dell'ipotesi di abbinamento, programmare un incontro di approfondimento della situazione del bambino con il S.S.P. che ha inoltrato la richiesta al C.A. e con gli altri operatori dell'*équipe* che seguono il bambino (psicologo, neuropsichiatra infantile, educatore, ecc.) La situazione del bambino viene, così, valutata in un'ottica multiprofessionale, a partire dall'analisi approfondita dei suoi bisogni che motivano l'attivazione del progetto di affido con il fine ultimo di individuare la famiglia a questi maggiormente rispondente.

- fase di abbinamento bambino-famiglia affidataria/collocataria

Questa è una fase molto delicata e fondamentale nel processo di affido poiché dovrà condurre all'individuazione della risorsa familiare meglio rispondente alle esigenze e ai bisogni del bambino.

È cura del C.A. individuare dalla propria B.D. una o più famiglie con caratteristiche maggiormente rispondenti allo specifico progetto di affido ideato e valutato come opportuno per quel bambino. L'ipotesi di abbinamento dovrà basarsi su una approfondita conoscenza sia dell'aspirante F.A. che del bambino e della sua famiglia individuando uno o più nuclei affidatari valutati potenzialmente compatibili con la singola situazione segnalata. In particolare, la valutazione di "compatibilità" si realizza analizzando i seguenti elementi/indicatori correlati alla storia/identità del bambino, della F.O. e della F.A.:

- religione e/o gruppo etnico di appartenenza;
- eventuali problemi sociosanitari e/o disabilità;
- rapporto con eventuali fratelli/sorelle e genitori;
- rapporto con rete sociale;
- eventuali elementi di incompatibilità esistenti con la F.A. (età, sesso, caratteristiche di personalità dei figli naturali, condizione socioeconomica);
- distanza geografica, ovvero distanza della residenza attuale del bambino da quella della F.A.;
- possibilità di mantenere i legami esistenti, frequenza della stessa scuola, gruppi di amici;
- possibilità del bambino di sviluppare relazioni interpersonali significative;
- presenza di stimoli per lo sviluppo fisico, cognitivo, emotivo-affettivo;
- predisposizioni naturali proprie della risorsa affidataria potenzialmente corrispondenti ai bisogni del bambino da inserire in quel nucleo familiare;
- possibile integrazione delle funzioni genitoriali in considerazione delle risorse e dei limiti della F.O. e della F.A.

Nel caso in cui il C.A. non riesca a individuare una risorsa familiare entro un tempo congruo, aggiornerà via e-mail il S.S.P. richiedente motivando, qualora ciò sia funzionale al procedimento presso il T.M. o al progetto, la mancanza di risorsa o la necessità di proseguirne la ricerca. In quest'ultimo caso il C.A. comunicherà regolarmente al S.S.P. lo stato del percorso di individuazione della risorsa (colloqui in corso, eventuali criticità riscontrate, ecc.)

Se richiesto dal S.S.P., il C.A. inoltrerà la richiesta di risorsa familiare ad altri Centri Affidi affinché possano prenderla in carico e procedere alla verifica di eventuali disponibilità nelle loro rispettive banche dati.

Contestualmente, il S.S.P. richiedente aggiornerà il C.A. circa ogni eventuale variazione del progetto per il bambino.

Individuata la potenziale risorsa affidataria, il C.A. predispone una prima ipotesi di abbinamento e la presenta al S.S.P. Se condivisa da quest'ultimo, si procede a presentarla al nucleo affidatario individuato.

Se tale nucleo accoglie positivamente la proposta, è opportuno prevedere un ulteriore incontro tra gli aspiranti affidatari, l'*équipe* del C.A. il S.S.P. segnalante e gli operatori e specialisti dell'*équipe* coinvolti. Questo incontro sarà finalizzato ad approfondire la situazione del bambino e della sua famiglia in modo che la F.A. potenziale acquisisca la massima consapevolezza in merito al progetto di affido che si accinge eventualmente a intraprendere. Le informazioni sul bambino e sulla sua F.O. dovranno essere, quindi, quanto più dettagliate e specifiche, omettendo tuttavia le generalità e qualsiasi altro dato identificativo. È opportuno utilizzare un linguaggio chiaro e trasparente in modo da agevolare la famiglia nel processo di scelta di adesione al progetto affinché questa possa essere la più consapevole possibile.

Una volta che la famiglia avrà maturato la scelta di aderire al progetto di affido proposto, qualora quest'ultimo si configuri come affido giudiziale, l'*équipe* del C.A. redigerà una relazione dettagliata sulla risorsa-famiglia individuata da inviare al T.M.

Tale relazione riporterà gli elementi significativi relativi alla struttura, alla storia e alle relazioni personali/di coppia/familiari del nucleo accogliente, alla presenza o meno di figli e loro caratteristiche personali, all'organizzazione familiare e alle reti di supporto presenti o attivabili. In relazione allo specifico progetto di affido proposto, dovrà porre particolare attenzione alla motivazione e alle aspettative espresse/rilevate alla base della scelta di affido nonché rendere evidenti i punti di forza/fragilità che caratterizzano il contesto di accoglienza (consapevolezza e accettazione delle specificità della genitorialità affidataria, capacità di riconoscere e valorizzare le peculiarità del bambino e della sua F.O, capacità di tollerare una eventuale distanza emotiva del minore di età, disponibilità/capacità di far fronte al cambiamento, disponibilità/capacità di separarsi dal minore alla conclusione del progetto di affido, ecc.) nonché a tutte le altre informazioni espresse e rilevate relative al contesto di accoglienza (disponibilità/capacità di collaborare con i servizi e di rispettare i ruoli di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di affido, coinvolgimento e atteggiamento degli altri membri della famiglia, capacità dei figli di far posto a un altro bambino, disponibilità/capacità di mantenere e curare i rapporti con la F.O.).

Dopo l'invio della relazione al T.M. a cura del S.S.P., la famiglia (singola o coppia) sarà convocata in udienza dal T.M. per un colloquio conoscitivo a ulteriore conferma della propria adesione al progetto di affido proposto e volto a formalizzarne l'impegno e la responsabilità che essa si assume nell'accogliere quel bambino in affido.

- fase di avvio e attuazione del progetto (progetto di affido)

Una volta realizzato e confermato l'abbinamento bambino-famiglia affidataria/collocataria, si procede all'elaborazione condivisa del progetto (contenuti, modalità, tempi, ecc.) tra tutti i soggetti coinvolti.

Laddove possibile, è opportuno prevedere un preliminare incontro finalizzato alla presentazione della F.A. individuata alla F.O., alla reciproca conoscenza, alla condivisione allargata degli obiettivi e dei contenuti del progetto di affido nonché dei tempi/modalità di inserimento del bambino nel nucleo affidatario/collocatario. Nel progetto dovranno essere previsti gli obiettivi, i risultati attesi e le azioni volte a realizzare i percorsi individuali e familiari da predisporre nell'interesse del bambino, individuando le specifiche responsabilità e prevedendo i tempi di realizzazione e le verifiche da effettuare in itinere. È necessario che ogni membro dell'*équipe* e le due famiglie coinvolte siano informate sulle "regole" e sui tempi previsti di durata dell'affido. In caso di affidamento consensuale questo verrà formalizzato, previa sottoscrizione del progetto da parte della F.A. e F.O. con provvedimento del Dirigente del S.S.P. e convalidato dal G.T.

6.6 AREA MONITORAGGIO E SOSTEGNO

L'**attività di monitoraggio** sui progetti di affidamento viene svolto dal C.A. e dal S.S.P. in collaborazione tra loro. Si esplica attraverso colloqui di persona, telefonici, visite domiciliari con gli adulti e i bambini coinvolti. La sua intensità e frequenza dipende dalla fase in cui è il progetto di affido.

Si realizza inoltre attraverso periodici incontri d'*équipe* tra tutti gli operatori coinvolti, la F.O. e la F.A. e, ove ritenuto opportuno, il bambino stesso. Tali incontri sono finalizzati alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e della rispondenza degli interventi attivati rispetto al progetto definito, prevedendo, laddove necessario, una loro riprogettazione.

L'**attività di sostegno** viene svolta attraverso incontri individuali e/o di gruppo (questi ultimi preferibilmente mensili), gestiti dagli operatori del C.A. o da collaboratori esterni, finalizzati ad affrontare le varie problematiche emergenti, fornire indicazioni e strategie utili a trovare possibili soluzioni e supportare il nucleo familiare. Simili percorsi possono essere previsti anche per le coppie e/o singoli che sono in attesa di una proposta di abbinamento.

È auspicabile anche la costituzione di gruppi di sostegno per bambini affidati e per le famiglie affidatarie, con la finalità di fornire loro un supporto costante durante il percorso di affido.

Le attività di verifica e sostegno permangono per tutta la durata dell'affidamento e, se valutato opportuno, anche oltre il termine.

6.7. AREA CONCLUSIONE DEL PROGETTO

La conclusione dell'intervento è una fase molto importante di tutto il processo di affido che richiede una gradualità, un accompagnamento e un sostegno al bambino, alla F.O. e alla F.A. e può prevedere la prosecuzione dei rapporti tra le due famiglie e il bambino stesso, mettendo in atto azioni e supporti a favore di tutte le persone coinvolte.

Questa fase va preparata e condivisa tra tutti i soggetti. Deve, pertanto, essere concordata all'interno dell'*équipe* per l'individuazione dei relativi tempi e modalità di attuazione e sempre in considerazione di quanto stabilito dalla normativa vigente.

Qualora il rientro nella F.O. non sia praticabile, in quanto permangono le condizioni di rischio o di preoccupazione che ne hanno determinato l'allontanamento, il progetto può comunque giungere alla sua conclusione una volta che il bambino abbia raggiunto il diciottesimo anno di età o, nel caso di prosieguo amministrativo, il ventunesimo anno o, nel caso in cui si valuti che la prosecuzione del progetto di affidamento non sia più rispondente ai bisogni del bambino, con il suo inserimento in comunità o in altra famiglia.

Dopo la conclusione del progetto, la F.A. potrà, se richiesto e se valutato opportuno, permanere all'interno della B.D. del C.A.

7. RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI DI TIPO PRIVATO (ASSOCIAZIONI)

Il presente paragrafo intende dare indicazioni generali utili per delineare e uniformare le modalità di rapporto del C.A. e dei servizi con le organizzazioni di tipo privato.

Si raccomanda che ciascun C.A. sottoscriva un protocollo operativo, un protocollo di intesa o, nel caso, una convenzione con le associazioni con cui collabora.

Si precisa che per "organizzazioni di tipo privato" si fa riferimento a gruppi, associazioni, cooperative e reti che hanno come *mission*, quella di favorire l'accoglienza in famiglia di bambini in situazioni di difficoltà, fornendo alle famiglie a essi aderenti attività di informazione, supporto e accompagnamento. Alcune di queste organizzazioni offrono supporto nelle varie fasi dell'esperienza di affidamento anche avvalendosi di una rete di professionisti.

La loro capacità di raggiungere un vasto pubblico di potenziali famiglie disponibili a intraprendere percorsi di affidamento e di accoglienza rende tale risorsa preziosa e funzionale per i servizi che possono talvolta riscontrare, invece, difficoltà nell'individuare famiglie disponibili ad accogliere bambini temporaneamente privi di ambiente familiare adeguato, in particolare per quei bambini con problematiche sanitarie importanti.

Ciascun C.A., dopo aver verificato l'indisponibilità di risorse adeguate nella propria banca dati, si rivolge alla rete dei servizi istituzionali (altri Centri Affidamento) deputati al reperimento e alla conoscenza/valutazione delle risorse-famiglie e alle organizzazioni di tipo privato per il reperimento di famiglie disponibili.

L'organizzazione privata dovrà garantire la riservatezza dei dati sensibili e la loro conservazione ai sensi della normativa vigente (art. 616 c.p., D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR - Regolamento UE 2016/679).

Tutta la documentazione, formalmente tracciabile, dovrà essere prodotta con gli opportuni *omissis* a tutela della riservatezza dei dati sensibili.

Qualora l'organizzazione privata individui una o più risorse-famiglie all'interno della loro rete degli aderenti/associati o tra famiglie non aderenti/associati che abbiano risposto a un eventuale appello, la stessa invia il/i nominativo/i della famiglia e i relativi contatti al C.A. richiedente la risorsa.

Quest'ultimo, qualora la famiglia individuata non sia residente nel suo territorio di competenza, contatta il C.A. di residenza della famiglia resasi disponibile cui illustrerà la situazione del bambino per condividerne l'ipotesi dell'abbinamento bambino-famiglia.

Nel caso in cui la famiglia resasi disponibile al progetto di affido proposto sia già presente nella banca dati del C.A. di residenza della famiglia, si ritiene sempre necessario verificare la possibilità che la risorsa possa rispondere o meno ai bisogni specifici del bambino e allo specifico progetto di affido da attivare.

Qualora la famiglia non sia presente nella B.D., il C.A. procederà all'attivazione del percorso di conoscenza/valutazione per verificare l'appropriatezza dell'abbinamento ipotizzato. In caso di esito positivo, il C.A. comunicherà tale esito al C.A. richiedente la risorsa e si raccorderà direttamente con il S.S.P. e con gli altri operatori dell'*équipe* che hanno in carico la situazione del bambino per procedere alla preparazione e all'avvio del relativo progetto di affido.

Nel caso il percorso di conoscenza/valutazione abbia esito negativo, il C.A. ne darà comunicazione al C.A. richiedente la risorsa che, a sua volta, si occuperà di aggiornare il S.S.P.

La collaborazione tra Centri Affidi e Associazioni/Reti/Gruppi si sviluppa non solo nell'area del reperimento di famiglie-risorse, ma anche nell'area dell'informazione/formazione e del sostegno alle famiglie.

Gli Enti interessati potranno, infatti, attraverso la stipula di opportuni protocolli, implementare appositi sportelli informativi/consulenza avvalendosi del contributo delle Associazioni/Reti/Gruppi su questioni di ordine pratico per cui le famiglie affidatarie si trovano spesso in difficoltà (rilascio documento di identità del minorenni valido/non valido per l'espatrio, assegno unico Inps, viaggi all'estero, esenzione ticket sanitario, ecc.). A tal fine, le Associazioni/Reti/Gruppi potranno, ovviamente, avvalersi del supporto di centri di assistenza fiscali o patronati tramite apposite convenzioni.

L'obiettivo ultimo di una stretta e proficua collaborazione tra servizi e Associazioni/Reti/Gruppi rimane quello di diffondere ad ampio raggio la cultura dell'affido e dell'accoglienza e di fornire tutti gli strumenti e i percorsi utili alle famiglie per una gestione quanto più agevole possibile dei progetti di affido nel rispetto dei diritti dei minorenni e delle famiglie che li accolgono.

*Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi
non avrò vissuto invano
Se allevierò il dolore di una vita
o guarirò una pena
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido
non avrò vissuto invano.
Emily Dickinson*

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Bronfenbrenner, U. (1986). *Ecologia dello sviluppo umano*. Bologna, Il Mulino.

Folgheraiter, F. (2019). Introduzione alla prima edizione del volume *Linee guida e procedure di servizio sociale. Manuale ragionato per lo studio e la consultazione*, a cura di M. L. Ranieri e F. Corradini. Trento, Erickson.

LabRIEF, UNIPD (a cura di) (2022). *Il Quaderno di P.I.P.P.I.* Padova, University Press.

Linee di indirizzo per l'affidamento familiare (2012). Roma.

https://www.minori.gov.it/sites/default/files/linee_guida_affidamento_familiare_2013.pdf.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Università degli Studi di Padova, LabRIEF. (2014). *Parole nuove per l'affidamento familiare. Sussidiario per operatori e famiglie*. Brienza, Edizioni Le Penseur.

<https://www.minori.gov.it/sites/default/files/sussidiario-affido-familiare.pdf>

SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Addesso, P. (2017). *Affidamento familiare. Profili fiscali, contributivi, ISEE e amministrativi*. Milano, Franco Angeli.

Calcaterra, V. (2014). *L'affido partecipato. Come coinvolgere la famiglia d'origine*. Trento, Erickson.

Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine.

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/LINEE+GUIDA+DIRITTO+ALLO+STUDIO+ALUNNI+FUORI+FAMIGLIA.pdf/96f7870e-9f30-5d8b-4133-c7b20c9c5351?t=1564667201466>.

Mattera, G. (2020), *Le due madri. Storia di una bambina in affido*. Cinisello Balsamo, Edizioni San Paolo.

Mortari, L. & Sità, C. (2021). *L'affido familiare. Voci di figlie e figli*. Roma, Carocci.

Serbati, S. & Petrella, A. (2021). La vicinanza solidale in contesti di vulnerabilità familiare. La partecipazione nella comunità come strada per ricostruire i tessuti sociali. *Rivista Italiana di Educazione Familiare*, n. 1, pp. 273-299.

<https://oaj.fupress.net/index.php/rief/article/view/9884/9881>.

SUGGERIMENTI SITOGRAFICI

AiBi – Amici dei bambini

<https://www.aibi.it/ita/>

Anfaa - Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

<http://www.anfaa.it/>

Associazione CAF – Centro aiuto minori e famiglie

<https://www.associazionecaf.org/>

Associazione Comunità Nuova Onlus

<https://www.comunitanuova.it/>

CAM – Centro ausiliario per i minori

<https://www.cam-minori.org/>

Coordinamento Care

<https://coordinamentocare.org/>

Cooperativa Comin

<https://www.coopcomin.org/>

Cooperativa Diapason

<https://www.coopdiapason.it/>

Cooperativa La Strada

<https://lastrada.it/>

CGD Prato — Coordinamento Genitori Democratici

<https://www.cgdprato.it/>

Famiglie per l'Accoglienza

<https://famiglieperaccoglienza.it/>

Fondazione Archè Onlus

<https://arche.it/>

Fondazione l'Albero della Vita

<https://www.alberodellavita.org/>

Gefyra – Il ponte dei bambini

<https://www.gefyra.it/>

Gruppo CRC

<https://gruppocrc.net/>

Progetto famiglia – Centro studi affido

<https://www.progettofamigliaformazione.it/>

LINK UTILI

Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza

<https://www.minoritoscana.it/>

Regione Toscana

<https://www.regione.toscana.it/>

Tribunale per i minorenni di Firenze

<https://www.giustizia.toscana.it/tribunaleminorenfirenze/>

Tavolo Nazionale Affido

<https://www.tavolonazionaleaffido.it/>